

Nessun adeguamento delle rendite LPP superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2012

del 20 ottobre 2011

Conformemente agli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti seguenti.

Primo adeguamento

Le rendite LPP superstiti e invalidità il cui versamento è in corso da tre anni non devono obbligatoriamente essere adeguate al 1° gennaio 2012, perché l'indice dei prezzi al consumo del settembre 2011 è inferiore a quello del 2008.

Per il 1° gennaio 2012 non è effettuato *alcun* adeguamento.

Adeguamenti seguenti

Gli adeguamenti seguenti devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza nello stesso momento degli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Per il 1° gennaio 2012 non è effettuato *alcun* adeguamento.

20 ottobre 2011

Ufficio federale delle assicurazioni sociali